

Redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, riguardante le O.N.L.U.S.

**ASSOCIAZIONE ABAREKA' NANDREE, associazione per lo sviluppo umano, O.N.L.U.S.**

**Verbale di Assemblea dei Soci del 30 novembre 2006**

Oggi, 30 novembre 2006 alle ore 19,30 presso lo Studio della Dott.sa Freggiaro in Milano, Corso di Porta Romana n. 6 si e' riunita l'assemblea dei soci della Associazione ABAREKA' NANDREE, associazione per lo sviluppo umano, ONLUS per discutere e deliberare sul seguente, in precedenza da tutti conosciuto,

ordine del giorno:

1) Modifiche ed integrazioni statutarie

Ai sensi di Statuto, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo, dott. Roberto Caponio.

Il Presidente, dopo aver constatato la valida costituzione dell'Assemblea in quanto presenti tutti i soci nonché i componenti del Consiglio Direttivo, la dichiara idonea a deliberare.

Il Presidente, su unanime designazione dell'assemblea, chiama a fungere da Segretario la dott.sa Maria A. Freggiaro che, presente, accetta. Indi passa alla trattazione dell'ordine del giorno spiegando ai presenti come, a seguito della chiusura della sede di Via Passeroni n. 1 (per termine contratto di locazione) e del processo verbale di constatazione del 14 novembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate di Milano, Ufficio locale di Milano 5 al fine dell'iscrizione di Abarekà Nandree all'Anagrafe Unica delle ONLUS Si rende opportuno adeguare lo statuto.

In particolare il Presidente propone di:

**A) modificare e/o integrare i seguenti articoli dello Statuto:**

**Articolo 1:**

Sostituire al primo capoverso la frase : "Via Passeroni n. 1" con la frase "Corso di Porta Romana n.6"

**Articolo 17:**

Inserire dopo la frase "Non è ammesso il voto per corrispondenza" il seguente capoverso: "E' espressamente escluso il voto per delega".

L'assemblea dopo lunga e approfondita discussione all'unanimità


Delibera

Di approvare tutte le proposte formulate dal presidente in merito alla modifica e/o integrazione degli articoli dello Statuto e nel contempo conferisce allo stesso presidente mandato per provvedere ad effettuare le opportune modifiche statutarie.

Alle ore 20,30 nessun'altro prendendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la riunione e' sciolta previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**UFFICIO DI MILANO 5**  
PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE AGLI ATTI  
DELL'UFFICIO.

**RENNA GAZIA**  
Operatore Tributario  
IL CAPO AREA SERVIZI  
Giuseppe PARISI

Handwritten signature of Roberto Caponio

UFFICIO DI MILANO 5  
REGISTRATO SERIE 3  
N° 006588 05.12.06



Handwritten signature: EAT, F2

**Statuto**  
**dell'associazione "Abarekà – Nandree associazione per lo sviluppo umano O.N.L.U.S"**

**Articolo 1: Costituzione**

E' costituita con sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 6 l'associazione denominata " ABAREKA' – NANDREE - associazione per lo sviluppo umano - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE", in breve denominabile anche "ASSOCIAZIONE ABAREKA' –NANDREE O.N.L.U.S.", in forma di associazione non riconosciuta. La durata dell'associazione è illimitata.

Il consiglio direttivo può istituire sedi, uffici, e rappresentanze in altre città d'Italia e all'estero, qualora ne sorga l'esigenza.

**Articolo 2: Statuto**

L'ASSOCIAZIONE ABAREKA' – NANDREE O.N.L.U.S. è disciplinata dal seguente Statuto, della legge regionale n. 28/1996, del D.Lgs. n. 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

**Articolo 3: Modifiche dello Statuto**

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

**Articolo 4: Oggetto e scopo**

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha come scopo principale di mettere le proprie energie intellettuali, culturali, materiali ed economiche a disposizione di popolazioni, comunità, singoli che, a prescindere dallo stato sociale, credo religioso e gruppo d'appartenenza, e nel rispetto della loro identità e libertà, si trovano in una reale situazione di bisogno.

Gli obiettivi prefissi, comunitariamente concordati e seriamente vagliati, saranno messi in atto sia in modo diretto tramite progetti e personale propri, sia collaborando con le differenti strutture locali, aventi in sé affinità coerenti ai principi e alle finalità dell'Associazione stessa. Priorità d'intervento è il Terzo Mondo e le realtà ad esso correlate, con particolare attenzione ai progetti miranti a migliorare la qualità della vita, l'educazione, la salute delle popolazioni africane ed asiatiche.

L'associazione ha parimenti lo scopo di favorire, previa un'adeguata e integrale formazione umana, un diretto coinvolgimento nelle varie realtà locali prescelte in vista di una più autentica e matura crescita personale e sociale. In particolare si prefigge di effettuare:

- la promozione di attività di solidarietà e cooperazione allo sviluppo in campo economico, sociale, educativo e sanitario, in collaborazione con le libere espressioni organizzative delle popolazioni beneficiarie, con altre Associazioni di Solidarietà Internazionale nonché con le strutture pubbliche delle zone del Sud e del Nord del Mondo ove essa agisce;
- la promozione di o partecipazione a attività di sensibilizzazione e informazione sui temi della cooperazione e delle relazioni internazionali tra Nord e Sud del mondo, di educazione e di formazione al volontariato e alla solidarietà a livello locale e internazionale;
- la promozione della conoscenza della realtà culturale, etnica, politica, geografica e artistica del continente africano e asiatico e più in generale del Sud del Mondo;
- promozione di o partecipazione a attività a favore dell' accogliimento, assistenza e integrazione di cittadini extracomunitari nel nostro paese.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio. E' vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

**Articolo 5 - Attività**

L'Associazione promuove e cura qualunque attività ritenuta idonea per il raggiungimento degli scopi enunciati. In particolare, in via meramente esemplificativa e per nulla esaustiva, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- ideazione e realizzazione in proprio di iniziative di solidarietà e di progetti di cooperazione in campo economico, sociale o sanitario, in partenariato con realtà locali africane, asiatiche e non;



- partecipazione a programmi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, progettati da parte di organismi pubblici o privati preposti a tale funzione;
- raccolta di fondi per il finanziamento di progetti propri, di organismi nazionali, internazionali e delle aree di fruizione degli interventi stessi;
- trasporto, per conto proprio o di terzi, di materiali sia destinati all'attuazione di ordinari progetti di cooperazione allo sviluppo, che utili ad interventi straordinari in situazioni d'emergenza (siccità, carestie, altre calamità naturali, rivolgimenti politici e sociali);
- organizzazione e realizzazione di attività di "Educazione alla Solidarietà, allo Sviluppo e alla Cooperazione Internazionale" in ambito scolastico ed extra-scolastico in collaborazione con le autorità competenti e/o le Amministrazioni Locali;
- produzione e distribuzione di pubblicazioni anche periodiche, pellicole e registrazioni, relative all'oggetto e allo svolgimento delle proprie attività;
- organizzazione e realizzazione di seminari e corsi, nonché di convegni, conferenze, mostre, dibattiti, nelle proprie sedi o altrove;
- organizzazione, realizzazione e produzione di attività culturali e ricreative, tramite l'organizzazione di viaggi e visite guidate, riunioni, proiezioni, feste sociali, gare, tornei, esposizioni, ecc.;
- organizzazione, realizzazione e produzione di spettacoli e manifestazioni artistico-culturali;
- gestione di attività commerciali e produttive marginali i cui proventi vengano impegnati per intero nel finanziamento delle attività istituzionali dell'Associazione;
- svolgimento di ogni attività connessa con quelle di cui ai punti precedenti;
- adesione e partecipazione ad organismi o enti che svolgano attività analoghe o connesse a quelle dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre realizzare altre attività purché direttamente connesse a quelle indicate in tale articolo. Le suddette attività possono essere svolte anche in collaborazione, coordinamento o convenzione con altri organismi pubblici o privati.

## TITOLO II – ADERENTI

### **Articolo 6: Ammissione**

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche (uomini e donne, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia) o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'annuale quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

### **Articolo 7: Adesione**

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento (ove presente) per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci hanno l'impegno di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita, secondo quanto necessario, ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. Le concrete modalità di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

### **Articolo 8: Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente statuto.

La qualità di socio si perde anche per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote sono comunque intrasmissibili e non rivalutabili.

### **Articolo 9: Recesso**

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti della stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione, se prevista.

#### **Articolo 10: Esclusione**

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla associazione può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'articolo 17 del presente Statuto.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

#### **Articolo 11: Controversie**

In caso di controversia su questioni relative a diritti ed obblighi degli associati, è garantita la facoltà di adire il Collegio dei probiviri e di presentare controdeduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Il Collegio dei probiviri, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l'inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento a carico del socio e ne dà comunicazione al Consiglio direttivo".

### **TITOLO III – ORGANI**

#### **Articolo 12: Organi dell'Associazione di Volontariato**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- f) Il Collegio dei Probiviri

#### **Articolo 13: Composizione dell'Assemblea**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da socio nominato dall'Assemblea.

#### **Articolo 14: Convocazione**

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso).

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

#### **Articolo 15: Oggetto delle delibere assembleari**

L'Assemblea:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del vicepresidente del Consiglio Direttivo;

b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione:

e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

#### **Articolo 16: Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi in forma scritta esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati nel primo comma.

#### **Articolo 17: Votazioni**

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di associazione se prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e l'approvazione del bilancio.

Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

E' espressamente escluso il voto per delega.

#### **Articolo 18: Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

#### **Articolo 19: Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

#### **Articolo 20: Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 21: Il Segretario del Consiglio Direttivo**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

#### **Art.22: Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da almeno tre membri, di cui tre effettivi ed i restanti come supplenti, eletti dall'Assemblea. I tre membri effettivi nominano nel loro seno un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia che possa sorgere tra gli organi dell'Associazione e soci, tra Socio e Socio quando la mediazione venga richiesta e comunque quando attenga a fatti direttamente pertinenti la vita dell'Associazione. La richiesta di mediazione deve essere inoltrata al Collegio dei Probiviri, per iscritto a mezzo raccomandata AR, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di inizio della controversia.

Il Collegio dei Probiviri decide anche sulle controversie inerenti all'ammissione e radiazione dei soci.

Il Collegio dei Probiviri prende le sue decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce senza formalità e senza preavviso, le sue decisioni sono inappellabili. I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

I membri del Collegio sono eletti a maggioranza semplice dalla Assemblea, sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte dei membri effettivi prima della scadenza del mandato, il Collegio dei Probiviri provvede a nominare provvisoriamente, tra i membri supplenti, i sostituti. I mandati dei nuovi eletti dovranno comunque essere ratificati alla prima Assemblea Ordinaria.

### TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

#### **Articolo 23: Il Patrimonio**

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative deliberate;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:

Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;

Contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche (UE, statali, regionali, provinciali, comunali) e di organismi internazionali per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;

Del ricavato dell'associazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

Da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

#### **Articolo 24: Contributi**

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

#### **Articolo 25: Erogazioni, donazioni e lasciti**

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

#### **Articolo 26: Bilancio**

Gli esercizi dell'Associazione di Volontariato chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 14 del presente Statuto.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 14 del presente Statuto.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **Articolo 27: Avanzi di gestione**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### TITOLO V - RESPONSABILITA'

#### **Articolo 28: Responsabilità ed assicurazione**

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

### TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

#### **Articolo 29: Scioglimento**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.

**Articolo 30: Clausola compromissoria**

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

**Articolo 31: Legge applicabile**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 28/96, al Codice Civile e al D.Lgs. n° 460 del 1997 e loro successive variazioni